Università Roma Tre
Diritto penitenziario e Costituzione
European Penological Center

Direttore
Marco Ruotolo

12
NUMERO SPECIALE

Collana "Diritto penitenziario e Costituzione"
diretta dal Prof. Marco Ruotolo

Centro di ricerca "European Penological Center"

Comitato Scientifico
Paolo Benvenuti (emerito Università Roma Tre), Francesco Caprioli (Università di Torino), Marta Cartabia (Università Bocconi di Milano, Ministra della Giustizia, Presidente emerito Corte costituzionale), Silvia Casale (Presidente Npm Observatory), Massimo Ceresa-Gastaldo (Università Bocconi di Milano), Rosita Del Coco (Università di Teramo), Ombretta Di Giovine (Università di Foggia), Luigi Ferrajoli (emerito Università Roma Tre), Carlo Fiorio (Università di Perugia), Giovanni Maria Flick (emerito Luiss-Guido Carli, Presidente emerito Corte costituzionale), Glauco Giostra (Università La Sapienza di Roma), Elena Larrauri (Università Barcellona Pompeu Fabra), Franco Modugno (emerito Università di Roma La Sapienza, giudice costituzionale), Guido Neppi Modona (emerito Università di Torino, Vice Presidente emerito Corte costituzionale), Valerio Onida (emerito Università di Milano, Presidente emerito Corte costituzionale), Tullio Padovani (emerito Scuola Sant'Anna di Pisa), Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Daniel Pastor (Università di Buenos Aires), Marco Pelissero (Università di Torino), Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues (Università di Coimbra), Jaime Peris Riera (Università di Murcia), Claudio Sarzotti (Università di Torino), Damien Scalia (ULB/Università di Losanna), Dieter Schlenker (Director of the Historical Archives of

the European Union), Giovanni Serges (Università Roma Tre), Gaetano Silvestri (emerito Università di Messina, Presidente emerito Corte costituzionale), Dirk Van Zyl Smit (Università di Nottingham), Francesco Viganò (Università Bocconi di Milano, giudice costituzionale), Salvatore Zappalà (Università di Catania)

Consiglio

Stefano Anastasia (Università di Perugia), Alessandra Annoni (Università di Ferrara), Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Giulio Bartolini (Università Roma Tre), Marcello Bortolato (Presidente Tribunale di Sorveglianza), Pietro Buffa (Dirigente penitenziario), Carmelo Cantone (Dirigente penitenziario), Marta Cartedda (Università Roma Tre), Paolo Carnevale (Università Roma Tre), Lucia Castellano (Dirigente penitenziario), Mauro Catenacci (Università Roma Tre), Federica Centorame (Università Roma Tre), Adolfo Ceretti (Università di Milano Bicocca), Daniele Chinni (Università Roma Tre), Giulia De Liberis (Università di Teramo), Riccardo De Vito (Magistrato di Sorveglianza), Angela Della Bella (Università di Milano), Alberto di Martino (Scuola Sant'Anna Di Pisa), Giulia Fiorelli (Università Roma Tre), Davide Galliani (Università di Milano), Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza), Patrizio Gonnella (Università Roma Tre), Dario Ippolito (Università Roma Tre), Luca Luparia Donati (Università Roma Tre), Luca Marafioti (Università Roma Tre), Antonio Marchesi (Università di Teramo/Amnesty), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Antonella Massaro (Università Roma Tre), Chantal Meloni (Università di Milano/ECCHR), Dario Melossi (Università di Bologna), Manfredi Merluzzi (Università Roma Tre), Michele Miravalle (Università

di Torino, Associazione Antigone), Giulio Napolitano (Università Roma Tre), Karma Natali (Università di Torino), Giuseppe Palmisano (Università Roma Tre), Diletta Perugia (Università di Teramo), Giorgio Pino (Università Roma Tre), Giovanna Pistorio (Università Roma Tre), Marco Pittiruti (Università Roma Tre), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Francesco Rimoli (Università Roma Tre), Alice Riccardi (Università Roma Tre), Marco Ruotolo (Università Roma Tre), Maria Alessandra Sandulli (Università Roma Tre), Anthony Santilli (Archivio Storico Ventotene), Alessio Scandurra (European Prison Observatory), Giuliano Serges (Università Roma Tre), Silvia Talini (Università Roma Tre), Luisa Torchia (Università Roma Tre), Mario Trapani (Università Roma Tre), Vladimiro Zagrebelsky (Laboratorio Diritti fondamentali, Torino)

Giunta

Giulia Fiorelli – Patrizio Gonnella – Antonella Massaro – Alice Riccardi – Marco Ruotolo

Marta Cartabia

FILTRERÀ SEMPRE UN RAGGIO DI SOLE

EDITORIALE SCIENTIFICA
Napoli

Il presente volume è pubblicato
con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi "Roma Tre"
Master in "Diritto penitenziario e Costituzione"



Proprietà letteraria riservata

Copyright © 2022 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

www.editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-268-9

Indice

La collana "Diritto penitenziario e Costituzione": l'inizio di un nuovo corso, di Marco Ruotolo 9

Marta Cartabia
FILTRERÀ SEMPRE UN RAGGIO DI SOLE

Introduzione 15
Un metodo di conoscenza 17
La speranza nel cambiamento dell'uomo 23
La passione per l'educazione 29

La collana "Diritto penitenziario e Costituzione": l'inizio di un nuovo corso

Filtrerà sempre un raggio di sole è il testo della relazione che la Professoressa Marta Cartabia ha svolto a Ventotene il 26 giugno 2021, in occasione della presentazione del volume di Eugenio Perucatti, *Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata* (1955), riedito nella nostra Collana nel 2021. È un contributo intenso, alto, che ben riassume l'orientamento ideale della nostra Ministra della Giustizia sui temi dell'esecuzione penale e che si pone, efficacemente, come spartiacque nella piccola storia della Collana *Diritto penitenziario e Costituzione*. Lo proponiamo come "numero speciale", anche nel formato, accompagnato da questa mia brevissima presentazione del nuovo corso dell'iniziativa editoriale.

* * *

La Collana è nata con l'omonimo Master nel 2014 e, sino alla riedizione del volume di Perucatti, ha ospitato ben 11 volumi. Ora si rinnova, in conseguenza della istituzione del Centro di ricerca *Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center*, che, sempre insieme al Master, ne seguirà il destino.

Il Centro è stato istituito nel 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre ed è l'esito di un percorso lungo, contrassegnato non solo dall'attività di ricerca, ma anche dalla didattica, dall'alta formazione e dall'impegno sul campo nell'ambito della terza missione. È l'approdo di un'esperienza pluriennale, maturata presso l'Università Roma Tre sui temi della tutela dei diritti e dell'esecuzione penale, proposta attraverso diverse iniziative, che formano, propriamente, una filiera di azioni formative, informative, culturali tra loro interconnesse e pensate unitariamente in modo strategico. La formazione dei propri studenti (con corsi specifici che interessano l'esecuzione penale in prospettiva costituzionalistica), la specia-

lizzazione *post lauream* (con il Master di II livello), l'informazione legale per i detenuti (attraverso la clinica legale penitenziaria), la valorizzazione dei progetti di teatro carcerario (con l'organizzazione di rassegne presso il Teatro Palladium), la promozione dell'attività sportiva che vede insieme studenti e detenuti (nell'ambito di una polisportiva, denominata "Atletico Diritti", patrocinata dall'Ateneo), l'istruzione universitaria in carcere (con oltre 50 persone detenute iscritte ai nostri corsi di laurea) sono tasselli di un unico mosaico che si propone la piena attuazione del dettato costituzionale, che considera la pena nella prospettiva del reinserimento nella società.

Ciascuna di queste componenti è l'esito, a propria volta, di un proprio percorso graduale e costante, che sfocia ora in un rinnovato laboratorio di ricerca, con l'ambizione di promuovere, in una dimensione internazionale e multidisciplinare, il dibattito accademico sui temi connessi all'esecuzione delle pene, con una specifica attenzione, peraltro, alla riscoperta dei luoghi della memoria car-

ceraria, sollecitata dall'intensa collaborazione avviata con il Commissario Straordinario per la valorizzazione dell'ex carcere di Santo Stefano. Non a caso il Centro ha già una sua sede nell'isola di Ventotene e avrà un suo spazio presso Santo Stefano, una volta completati i lavori che ridaranno vita alla storica struttura, rendendola anche, come auspicava Eugenio Perucatti, "luogo di alti pensieri".

* * *

Con questo rinnovato impulso, arricchito dalla presenza di autorevoli studiosi che compongono il Centro nelle diverse articolazioni (Giunta, Comitato Scientifico, Consiglio), la Collana prosegue il suo impegno. Nella speranza, o meglio nel convincimento, che *filtrerà sempre un raggio di sole*.

Marco Ruotolo

Marta Cartabia

FILTRERÀ SEMPRE UN RAGGIO DI SOLE

Questo testo riproduce l'intervento pronunciato a Ventotene il 26 giugno 2021, in occasione della presentazione del volume di Eugenio Perucatti, *Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata*, a cui si riferiscono i numeri di pagina tra parentesi tonde. Ringrazio sentitamente il dott. Alessandro Baro per i suggerimenti, i commenti e il supporto nella redazione del testo che ha molto arricchito queste riflessioni. La responsabilità di quanto contenuto in queste pagine resta comunque interamente di chi scrive.

La pena sia dura, ma senza sdegno,
come cosa fatale e necessaria,
ma abbia un fine e una speranza
(Luigi Settembrini)

Introduzione

Ringrazio gli organizzatori del convegno sull'esperienza di Eugenio Perucatti a Santo Stefano, perché mi hanno offerto l'occasione di ripercorrere i passi compiuti da questo grande servitore dello Stato – nei diversi incarichi da lui rivestiti – e, nello stesso tempo, di tornare a riflettere su temi che mantengono inalterata la loro attualità, nonostante i progressi compiuti dal diritto e dall'esecuzione penali. In questo ambito, non si finisce mai di accordare l'ordinamento all'esigente domanda del comma 3 dell'art. 27 della Costituzione secondo cui le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

È quasi banale constatare che, come ci documenta il libro di Perucatti, questa previsione costituzionale non solo non ha avuto un'immediata applicazione, ma neppure ha trovato da subito un'accoglienza unanime tra gli stessi studiosi e ha dovuto farsi strada poco per volta in un cammino che, pur dopo alcune svolte fondamentali – tra cui la incondizionata abolizione della pena di morte realizzata con la riforma costituzionale del 2007, mediante l'eliminazione dell'eccezione riguardante «i casi previsti dalle leggi militari di guerra» –, deve continuare a procedere in direzione di una pena che sia davvero orientata all'obiettivo di riabilitare il condannato e di reimmetterlo nella società civile, con la conseguenza, tra l'altro, di meglio soddisfare la domanda di sicurezza che il consorzio sociale si attende.

In questa mia breve riflessione vorrei soffermarmi su tre arcate principali del libro di Perucatti che sono legate strettamente tra loro e attorno a cui si edifica tutto il suo impianto argomentativo: un metodo di conoscenza, la speranza nel miglioramento dell'uomo e la passione per l'educazione.

Partirei da una delle parole che fa parte del sottotitolo: *esperienze*. *Esperienze* è anche il titolo della terza sezione del libro, posta al centro, il suo nucleo pulsante e fondativo. Da sola, questa parte si estende per poco meno di un terzo del volume e ne è dunque una frazione consistente. Starei quasi per dire che il libro di Perucatti è meno una teorizzazione della pena o del trattamento penitenziario che una sorta di autobiografia, quasi un *bildungsroman*, che ci offre la confessione di quello che l'autore ha vissuto e osservato. È lui stesso a dircelo, nell'Introduzione alla quarta parte:

> «Ho seguito l'impulso generoso di rinunziare ad una sia pure modesta cattedra del *teorico di domani*, e parlare subito dalla improvvisata tribuna *dell'uomo pratico di oggi*».

Questa osservazione fa seguito alla di-

chiarazione di un metodo che Perucatti ha perseguito per tutta la vita e che innesta il registro dell'educatore, quale egli è stato per molta parte della sua carriera professionale, anche nella sua attività come direttore di carcere.

Nell'introduzione al capitolo relativo alle esperienze forensi, afferma:

> «Questo libro si propone di osservare più da vicino e con senso più realistico i fenomeni della vita, la mutevolezza dei giudizi, la frequente non corrispondenza tra dottrina e pratica, tra scienza e buon senso, tra verità e giustizia» (117).

Poco più avanti si definisce dotato di un «costante senso di osservazione».

Questo metodo è poi esplicitamente dichiarato nell'introduzione al capitolo delle *Esperienze spicciole*, dove, a partire dal libro sul *Metodo d'insegnamento* di Aristide Gabrielli, ricorda che «meta dell'insegnamento elementare dovrebbe essere quello di aumentare nei singoli la capacità *di spirito di osservazione*» (184).

Spirito di osservazione, dunque, e forte desiderio di più ampie conoscenze sono i tratti umani e professionali che Perucatti orgogliosamente rivendica come costanti della sua multiforme e variegata carriera che lo ha visto attraversare i ruoli e i compiti più diversi all'insegna di un filo rosso che tutti li unisce: la vocazione di educatore. Dopo l'abilitazione magistrale susseguente al biennio di vita militare, emergono sette anni come istitutore di riformatori e di un centro di rieducazione per minori; in seguito, il concorso per Ufficiale di P.S., non prima di avere conseguito la laurea in legge; seguono poi un triennio di professione forense a Napoli e il ritorno all'incarico di Funzionario di P.S. dal 1949, fino alla vittoria del concorso per l'Amministrazione penitenziaria in virtù della quale proseguirà la sua carriera professionale come Direttore di carcere, incominciando, il 2 agosto 1952, dall'Ergastolo di Santo Stefano di Ventotene.

Il compendio di oltre centocinquanta pagine di vicende narrate, tra le più varie, ha lo scopo primario di certificare il bagaglio di

conoscenze, in special modo di ordine pratico, ma non solo, che Perucatti si è formato nel tempo. Sono esperienze nate da un vissuto assai ricco e variegato: occasioni di delitto, esperienze forensi, giudiziarie, penali, umane e di ordine pubblico, educative. Sono storie di fatti che gli sono occorsi, di incontri avvenuti con le persone più svariate, di traversie giudiziarie che l'hanno portato a sperimentare finanche l'insopportabilità della detenzione per la ripugnanza della compagnia altrui, per la lontananza dalla famiglia e dal lavoro, per il trasferimento insieme agli altri prigionieri «imbottigliati in carri-bestiame» fino alla fuga progettata e realizzata come frutto di pura abilità «senza violenze né danneggiamenti alle cose» che gli ha consentito di verificare in prima persona che «mille reti di cortine fumogene si possono distendere in cielo, ma filtrerà sempre un raggio di sole».

Per Perucatti, l'osservazione di sé e delle persone che la sua esperienza di vita gli fa incontrare è il cardine per una più completa conoscenza dell'uomo; una conoscenza sorretta da una fede incrollabile e nutrita dalla

fiducia nel metodo scientifico e in particolare della scienza medica e psicologica. Ma leggiamo le sue stesse parole:

> «Ai grandi doni della Fede cattolica e della Vocazione di educatore ho unito il profondo spirito di osservazione della vita e la passione per la cultura. Si trova quindi già nei miei lavori giovanili il professato convincimento della suscettibilità di miglioramento dello spirito umano, ma nello stesso tempo quello della validità delle scienze i cui principi si possano conciliare con i domma della Fede» (327).

In questa linea, è interessante una notazione che compare in un breve scritto di un precedente direttore di Santo Stefano, il dott. Italo De Paolis, che risponde a un articolo anonimo comparso nell'ottobre 1954 sul *Corriere penitenziario* che si scaglia contro le invise novità che si stavano introducendo nel trattamento penitenziario «pieno di condiscendenza, di benevolenza e di blandizie» verso i carcerati, che, a detta dell'estensore del pezzo, contrasterebbero con la «dura espiazione della pena», la sola condizione

«affinché sia sentita da essi la loro degradazione sociale e la loro indegnità morale, affinché cioè abbiano la profonda sensazione del loro castigo». A questi argomenti, tra le altre cose, Italo De Paolis contrappone la serietà di coloro – come Eugenio Perucatti, aggiungiamo noi – i quali «non si ispirano a sentimentalismi o a pietismi isterici, ma a concezioni morali e scientifiche» e di qui operano per una umanizzazione delle pene. Non da buonismi, idealismi o sentimentalismi nasce l'articolo 27 della Costituzione, ma da una profonda conoscenza esperienziale dell'uomo, nel cui cuore crescono sempre, indivisi, grano e zizzania.

«Filtrerà sempre un raggio di sole»: è, dunque, questa la persuasione scolpita nello spirito di Perucatti, uomo ed educatore. Abbiamo visto come una fine osservazione di sé e degli altri, insieme agli studi giuridici e pedagogici, lo rende convinto della «suscettibilità di miglioramento dello spirito umano». Questa fiducia attraversa molte pagine del libro, anzi, può ben dirsi che ne costituisca la trama entro la quale viene intessuta la riflessione sulle ragioni per cui la pena dell'ergastolo deve essere attenuata. Attenuata, non abolita, come dice esplicitamente nell'introduzione alla seconda parte sulle *Polemiche*.

A questo proposito, tra i documenti pubblicati da Perucatti in questa sezione, merita di soffermarsi su quello di Corrado D'Amelio, «uno dei migliori Funzionari dell'Amm.ne Penitenziaria», che mostra l'atteggiamento più adeguato ad accostarsi all'universo carcerario:

> «Occorre vivere tra i carcerati, conoscere la loro psicologia, vivere il loro sconcertante mondo fatto di brutture e di eroismi.
> Non si può dare un numero al detenuto e chiuderlo in una cella passandogli un piatto di brodaglia.
> Occorre aggiungere in quel piatto un pizzico di umanità e di speranza, tenui fili ai quali il disgraziato, quasi sempre, si aggrappa per evitare la disperazione e la pazzia.
> Venite nelle carceri, ascoltateli questi delinquenti, respirate la loro stessa atmosfera fatta di incubi e di rimorsi, registrate i loro aneliti di redenzione, meditate sulle loro ricadute morali, annotate il loro senso di giustizia, vagliate la loro storia personale, date credito alla loro "parola d'onore", raccogliete il loro sorriso, e sarete più cauti nel giudicarli» (84).

Come non sentire in queste parole l'eco delle parole di Piero Calamandrei sulla situazione delle carceri nel 1949: «Bisogna aver visto».

È questo patrimonio di conoscenza che guida Perucatti nella sua azione. Quando, con i suoi dieci figli, egli giunge all'Ergastolo

di Santo Stefano, il 2 agosto 1952, trova una situazione che, di fatto, non ha subito cambiamenti dacché il carcere è stato costruito. Mancano l'acqua corrente, l'elettricità mentre i detenuti sono rinchiusi tutto il giorno in cella, controllati costantemente dall'"occhio di Dio", la torretta di guardia che, dal centro del *Panopticon*, fruga giorno e notte nelle pieghe delle loro esistenze rassegnate al passare inesorabile di un tempo inerte.

Santo Stefano è l'ergastolo che aveva ospitato Luigi Settembrini, dalle cui *Ricordanze* prende avvio il volume di Perucatti, ma anche suo padre, Raffaele Settembrini, insieme a molti patrioti risorgimentali, prima, e oppositori del regime fascista, in seguito. Nel secondo dopoguerra, un buon numero degli ospiti del carcere era costituito da condannati per delitti d'onore.

L'ergastolo, in quei tempi, era dunque l'esatto opposto di ciò che il termine, di per sé, significherebbe: ἐργαστήριον (*ergasterion*), casa di lavoro. A Santo Stefano, non si lavorava, perché in questo modo risultava più semplice l'attività di custodia. I brani

dell'"accorato appello" di Settembrini, gravato da una condanna a morte poi convertita in ergastolo, poste da Perucatti come soglia di ingresso alle sue riflessioni si aprono con alcune domande significative:

> «Ma dopo che questi sciagurati hanno commesso il delitto, voi che cosa avete fatto per correggerli? Ogni pena che non ha per iscopo la correzione del colpevole ed una riparazione alla società da lui offesa, non è pena, ma cieca e spietata vendetta, che offende Dio e l'umanità» (12).

Il Settembrini, proprio mentre condivideva quella sorte, rileva che i detenuti sono «gettati nei carceri e nelle galere a imputridire nei vizi ed a lordarsi di altri e maggiori delitti» e poi continua:

> «Non dite che gli uomini non possono correggersi: ma voi li avete prima educati? […]. Occupateli nel lavoro e li correggerete sicuramente, li renderete morali, perché il lavoro cangia gli uomini; come appiana i monti, ricolma il mare e fa mutare faccia alla terra. La pena sia dura, ma senza sdegno, come cosa

fatale e necessaria, ma abbia un fine ed una speranza» (12-13).

Luigi Settembrini scrive queste pagine nel 1852, un secolo prima dell'arrivo di Perucatti a Santo Stefano. Proprio il lavoro è il primo strumento adottato a Santo Stefano dal neo-direttore che ottiene così due scopi: il rinnovamento dell'infrastruttura carceraria e l'occupazione degli ergastolani. Molti di loro lavorano presso i campi presi in affitto da due famiglie di Ventotene che si stabiliscono sull'isola, altri lavorano alla ristrutturazione delle pertinenze: Santo Stefano è il primo carcere che si dota di un campo da calcetto e poi di un cinema che sarà utilizzato anche dagli abitanti dell'isola vicina.

Viene realizzata così l'aspirazione di Settembrini, ma anche la previsione che apre la nostra Carta fondamentale: «L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro». Il carcere diventa dunque «luogo di redenzione», possibilità di cambiamento e miglioramento, come afferma Perucatti in un discorso del 1953:

«La redenzione è possibile perché i detenuti, pur con la dovuta austerità, sono trattati da uomini, confortati nel loro dolore, stimolati al pentimento ed al ravvedimento, esortati alla rassegnazione, curati in qualunque infermità, educati ed istruiti, assuefatti all'amore dell'ordine e della disciplina, sorretti nelle loro debolezze, […] stimolati al lavoro, incoraggiati a divenire ed a sentirsi utili, premiati per la loro operosità e la condotta» (24).

Il lavoro è il mezzo più efficace per l'opera educativa che Perucatti ha in mente. Alla vocazione di educatore, egli si sentiva chiamato

> «sin dall'adolescenza, da un'innata passione, all'arte di educare e all'amore del fanciullo e del bisognoso di affetto e di educazione» (178).

Questa passione si esplicherà non solo nei confronti dei minori a cui dedicherà parte della sua professione tra il 1930 e il 1941, ma si esprimerà in modo particolare quando, nelle vesti di Direttore delle carceri, si troverà davanti ai condannati adulti.

Non si può dire, parole sue,

> «che il FATTO EDUCATIVO è riservato per i fanciulli, per i minori (il termine stesso della sua scienza: PEDAGOGIA); innanzitutto

> perché lo spirito umano è sempre suscettibile di miglioramento, in qualunque età: solo che in età adulta vive… in emancipazione; ed in secondo luogo perché l'uomo torna ad esservi nuovamente e molto suscettibile, allorché perde gli attributi propri dell'emancipazione, com'è appunto per i condannati» (314).

Si chiude dunque il circolo tra la speranza del miglioramento e il fattore educativo, dove l'una alimenta l'altro e l'altro è la condizione dell'una. In questo senso, Perucatti è un precursore, egli stesso lo percepisce quando parla del suo proposito di redigere, quando non facesse più parte dell'amministrazione penitenziaria, un trattato scientifico dal titolo *Programma penale del 2000*.

L'intento educativo di Perucatti non si rivolge soltanto agli ospiti dei penitenziari.

È interessante notare come una particolare attenzione egli rivolga anche al personale dell'amministrazione penitenziaria, dai dirigenti fino al personale di polizia.

Permane nella sua memoria di direttore, quanto trascrive dal già citato articolo di Corrado D'Amelio:

> «La vita interna degli Istituti di pena è sempre lo specchio fedele di quella esterna ed è collegata, altresì, alla preparazione morale e mentale del personale carcerario.
> La dilagante anarchia che imperversa ovunque riesce a penetrare anche nelle carceri ove possono verificarsi incidenti di qualsiasi genere, nonostante le vigili precauzioni dei funzionari e degli agenti di custodia, che sono da considerarsi reclusi fra i reclusi, senza storia e senza gloria. […]
> Il personale carcerario in genere fa il suo dovere ma desidera essere incoraggiato, considerato e sistemato con criteri più generosi e logici» (84).

Tra varie altre proposte, egli auspica che essi siano qualificati come agenti di polizia giudiziaria anche fuori dello stabilimento penale, perché

> «possano essere almeno "riconosciuti"; e ciò anche per indurli ad amare la loro uniforme e a renderla popolare acciocché il pubblico sia certo che essi amano la loro missione, e quindi consideri diversamente la funzione del carcere» (448).

Fino alla riforma del 1990, il motto della polizia penitenziaria era *Vigilando, redimere* che, per una certa misura, è il complemento di quello attuale, *Despondere spem munus nostrum* dove ancora una volta si incrociano il fattore educativo e la speranza nel cambiamento, in un domani che non inchiodi il detenuto al passato che ha determinato lo stato presente.

Per un altro verso, appoggiandosi a una concezione del diritto che recupera da un'opera del professore Giuseppe Noto Sardegna del 1934, *La realtà come limite della norma*, Perucatti assume

> «che il diritto non è statico, non è assoluto, non è avulso dai progressi e dalle evoluzioni sociali: e tuttavia è perennemente conquista» (297).

Secondo la teoria di Noto Sardegna, la coscienza umana e sociale è sempre in movimento:

> «Le coscienze escono poco a poco naturalmente dallo stato embrionale per via del progresso e dello sviluppo, spinte a esigenze

> nuove con nuovi esseri e nuove cose. Sotto la spinta di nuove azioni reciproche arricchiscono il MONDO MORALE di nuove e diverse realizzazioni, le quali sospingono ad una continua elaborazione della cosiddetta COSCIENZA SOCIALE» (298).

Avendo di mira il formarsi di questa coscienza sociale, che a sua volta condiziona il formarsi del diritto, lo stesso Perucatti afferma che il suo libro si rivolge in primo luogo all'opinione pubblica, prima ancora che al legislatore (261).

L'opera visionaria di Perucatti, mossa dall'intenzione di dare compimento all'art. 27 della Costituzione, darà i suoi frutti gradualmente, poco per volta, nelle riforme che si susseguiranno nel tempo: nel 1962, viene apportata una prima modifica all'art. 176 del codice penale per la liberazione condizionale del condannato all'ergastolo quando abbia scontato 28 anni di pena; nel 1975, entra in vigore la riforma penitenziaria, seguita nel 1986 dalla legge Gozzini che dà maggiore attuazione alla previsione dell'art. 27 Cost.

Questi interventi del legislatore sono accompagnati dalla evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 264 del 1974, ha escluso l'incompatibilità con la Costituzione della pena dell'ergastolo solo in virtù della possibilità di accesso alla liberazione condizionale, che ha di fatto privato il "fine pena mai" del suo carattere di perpetuità. Decisiva, in questa evoluzione, è la sentenza 168 del 1994 che ha dichiarato l'incostituzionalità della pena dell'ergastolo per i delitti commessi da minori.

In direzione analoga si è sviluppata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, come noto, con la sentenza Viola contro Italia del 2019 ha aperto la strada al recente intervento della Corte costituzionale – ordinanza n. 97 del 2021 – che ha rilevato l'incostituzionalità dell'attuale disciplina dell'ergastolo ostativo che, per il suo automatismo nel legare la concessione di benefici – in particolare la liberazione condizionale – alla sola collaborazione del condannato presenta un profilo di incompatibilità con

il comma 3 dell'art. 27 della Costituzione, e però ha rimandato al Parlamento il compito rimodulare la normativa, entro un arco temporale di un anno[1].

Come si vede il cammino intrapreso da Perucatti continua, non è ancora concluso e ci interpella direttamente, offrendoci però anche un metodo fondato su un grande realismo, una attenta osservazione dell'esperienza e un continuo dialogo con il contesto sociale nella ricerca di sempre nuove forme della pena che, mentre riabilitano il condannato, consentano di assicurare la sicurezza e la sua percezione, su cui inevitabilmente si regge una sana convivenza civile. E non perdano mai di vista il dolore delle vittime.

[1] Al momento della pubblicazione è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge intitolato «*Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario*» (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini), che intende dare "seguito" all'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale.

Elvio Fassone, in un volumetto di commento a un discorso di papa Francesco su giustizia e carceri, frutto anch'esso di una felice intuizione di Marco Ruotolo, esponendo il suo pensiero sulla necessità di imparare «dagli errori dei peccatori», ci ricorda che

> «[l]'istituzione, ovvero la legge, non può trascurare che anche per l'interfaccia del reo – la vittima ed i suoi congiunti – sta spesso scritto "fine pena: mai", perché il loro dolore non ha termine: perciò l'attenzione che è dovuta all'uno non può far dimenticare quella che si deve all'altro protagonista del dramma»[2].

Il reato si innesta sempre in una struttura relazionale. Paul Ricoeur ci ricorda che

> «[n]ella sua struttura relazionale – dialogica – il male commesso dall'uno trova la sua replica nel male subìto da un altro; è in questo punto di maggiore intersezione che il grido della

[2] E. Fassone, *Imparare dagli errori dei peccatori*, in P. Gonnella, M. Ruotolo (a cura di), *Giustizia e carceri secondo papa Francesco*, Milano 2016, 83.

lamentazione è più acuto, quando l'uomo si sente vittima della malvagità dell'uomo»[3].

Quando si è chiamati ad assumere la responsabilità di decisioni che attengono a esperienze così acute, estreme, del vivere umano non si può non avvertire, come di nuovo sottolinea realisticamente Eugenio Perucatti, tutta l'imperfezione della giustizia umana.

Nella sezione *Esperienze*, Perucatti invita il lettore al dovere «di non emettere giudizi avventati o temerari, e di ritenere naturalmente e per definizione imperfetta la giustizia umana»: le leggi civili, dunque, non realizzano la giustizia assoluta. Per questa ragione, faccio mia una riflessione del nostro Autore, secondo cui «il problema carcerario non è suscettibile di soluzioni radicali», ma ha bisogno di successive e continue iterazioni, di passi ponderati che, con uno sviluppo il più possibile organico, rispondano all'invito, che leggiamo sempre nel libro di Perucatti, di

[3] P. Ricoeur, *Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia*, Brescia 1993, 13.

Ernesto Battaglini, allora Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e Presidente dell'Associazione Magistrati d'Italia:

> «Non si potrebbe – dice Battaglini – fare in modo che non fosse spenta in quei disgraziati ogni speranza di poter, quando che sia, tornare a rivedere le stelle?» (31).

Collana Diritto penitenziario e Costituzione

1. M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, 2014, II ed.
2. M. Ruotolo (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, 2014
3. P. Gonnella, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, 2014
4. C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, 2015
5. M. Bosworth, *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo*, 2016
6. M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, 2017
7. S. Talini, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, 2018
8. M. Ruotolo (a cura di), *Informazione e giustizia penale*, 2019
9. M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, nuova edizione (2 voll.), 2019
10. M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), *Il carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, 2020
11. E. Perucatti, *Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata*, 2021

Finito di stampare nel mese di marzo 2022
dalla *Grafica Elettronica* - Napoli